

(N. 1240)

SENATO DELLA REPUBBLICA

DISEGNO DI LEGGE

*approvato dalla VII Commissione permanente (Lavori pubblici) della Camera dei deputati
nella seduta del 21 luglio 1950 (V. Stampato N. 867)*

presentato dal Ministro dei Lavori Pubblici

(TUPINI)

di concerto col Ministro delle Finanze

(VANONI)

col Ministro del Tesoro

(PELLA)

col Ministro dell'Agricoltura e delle Foreste

(SEGNI)

col Ministro dell'Industria e Commercio

(IVAN MATTEO LOMBARDO)

TRASMESO DAL PRESIDENTE DELLA CAMERA DEI DEPUTATI ALLA PRESIDENZA
IL 28 LUGLIO 1950

Concessione di sovvenzione per la produzione di energia elettrica e riapertura del termine per la presentazione di domande di agevolazioni per i serbatoi e laghi artificiali nel Mezzogiorno e nelle Isole.

DISEGNO DI LEGGE

Art. 1.

Per tutti gli impianti idrici per produzione di energia elettrica che abbiano una potenza di almeno 40 chilovatt, di cui si inizi la costruzione o la ricostruzione o di cui si intenda procedere ad ampliamento o a potenziamento dopo l'entrata in vigore della presente legge, il Ministero dei lavori pubblici potrà accordare alla ditta concessionaria una sovvenzione annua di lire 4500 (lire quattromilacinquecento) per ogni chilovatt nominale risultante dal decreto di concessione.

È vietato il cumulo dei benefici derivanti da altre leggi. In caso di ricostruzione si può optare per i benefici previsti dal presente articolo o per i benefici previsti da altre leggi per i danni di guerra.

La sovvenzione di cui al primo comma sarà corrisposta per la durata di anni quindici a decorrere dalla data di effettiva entrata in funzione dell'impianto, dopo il collaudo.

Art. 2.

La sovvenzione di cui al precedente articolo potrà essere concessa nella misura di lire 4000 (lire quattromila) per gli impianti per i quali siano stati o siano concessi i contributi e le agevolazioni previste dalle vigenti disposizioni per la costruzione di serbatoi, di laghi artificiali e di altre opere regolanti il deflusso delle acque.

Sono esclusi dalla sovvenzione quegli impianti per i quali i contributi e le agevolazioni stesse siano estese alle opere principali dell'impianto.

Art. 3.

In deroga all'articolo 52 del regolamento 14 agosto 1920, n. 1285, a coloro che costruiscono serbatoi o laghi artificiali nel Mezzogiorno, nella Sardegna e nella Sicilia, sia che ne abbiano chiesta la concessione con domanda attualmente in corso, sia che ne abbiano già ottenuta la concessione senza avere ancora iniziato le opere, è data facoltà di presentare la domanda di concessione delle agevolazioni

e sovvenzioni di cui agli articoli 73 (modificato con decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 30 settembre 1947, n. 1276) e seguenti del testo unico 11 dicembre 1933, n. 1775, entro due mesi dall'entrata in vigore della presente legge.

Art. 4.

Per gli impianti termoelettrici il Ministero dei lavori pubblici potrà accordare una sovvenzione di lire 1500 (lire millecinquecento) per ogni chilovatt installato, limitatamente a quelli che raggiungono una potenza di almeno 10.000 chilovatt e di cui si inizi la costruzione o la ricostruzione dopo l'entrata in vigore della presente legge.

Per i comuni ancora privi di illuminazione elettrica il Ministero dei lavori pubblici ha facoltà di ridurre il limite di 10.000 chilovatt sopra indicato.

La sovvenzione sarà corrisposta per la durata di anni quindici a decorrere dalla data di effettiva entrata in funzione dell'impianto, dopo il collaudo.

Sono esclusi dalla sovvenzione di cui al presente articolo quegli impianti che abbiano beneficiato o beneficeranno dei prestiti E.R.P.

Art. 5.

Per le nuove linee di trasporto di energia elettrica con tensione superiore a 9000 volt, il Ministero dei lavori pubblici, sentito il Consiglio superiore dei lavori pubblici, potrà concedere a partire dal giorno della messa in esercizio e per la durata di anni quindici una sovvenzione annua di lire 15 (lire quindici) per chilogrammo di conduttore di rame o di equivalente altro metallo.

Art. 6.

Le sovvenzioni di cui ai precedenti articoli cesseranno in ogni caso con la quota corrispondente all'anno 1969, pagabile entro il 31 dicembre 1970.

Art. 7.

Le somme occorrenti per il pagamento dei contributi e delle sovvenzioni di cui alla presente legge saranno stanziare annualmente

negli stati di previsione della spesa del Ministero dei lavori pubblici degli esercizi finanziari 1951-52 e successivi.

Art. 8.

Le disposizioni della presente legge si applicano anche nei riguardi degli impianti idroelettrici che saranno eseguiti dall'Ente siciliano di elettricità o dai suoi subconcessionari, dopo che nell'attuazione di opere di produzione di energia elettrica a cura dell'Ente stesso o suoi subconcessionari sia stato integralmente impegnato il contributo di lire 15.897.500.000 concesso dallo Stato per dette opere a norma dell'articolo 19 del decreto legislativo del

Capo provvisorio dello Stato 2 gennaio 1947, n. 2, modificato con l'articolo 3 del decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 31 luglio 1947, n. 1033.

Art. 9.

Le agevolazioni previste dalla presente legge riguardano le province dell'Abruzzo, del Molise, della Campania, della Lucania, delle Puglie, della Calabria, della Sicilia, della Sardegna, le province di Frosinone e di Latina e l'ex circondario di Cittaducale.

Il Presidente della Camera dei deputati

GRONCHI.